



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 337	del 7 AGO. 2014	Atti n. 81/2004
----------------------	-----------------	-----------------

**Oggetto: Determinazioni in merito all'istanza di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Simona Vigliengo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che** con istanza del 16 luglio 2014 la dipendente Simona Vigliengo, in servizio a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. “D”) presso l’Unità Operativa Complessa Medicina fisica e riabilitazione, ha chiesto che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sia trasformato a tempo parziale con una percentuale del 50% dell’orario di lavoro contrattuale di 36 ore settimanali;

**visto** l’art. 16, commi 1 e 2 del CCNL comparto del 01.09.1995, che prevede:

*“1. Le aziende ed enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.  
2. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25 per cento della dotazione organica aziendale complessiva relativa al personale a tempo pieno di ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali indicati nel comma 4 (profili professionali che comportino l’esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l’obbligo della resa del conto giudiziale - ndr) e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. Le aziende e gli enti determinano tali contingenti con cadenza annuale sulla base delle domande degli interessati”;*

**preso atto che**, a fronte della presenza in servizio di 32 terapisti della riabilitazione, la percentuale del 25% è pari a 8 fisioterapisti a tempo parziale;

**atteso che** attualmente sono in servizio 5 terapisti della riabilitazione a tempo parziale, per cui è possibile accogliere 3 istanze di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

**visto** il D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008;

**richiamati** l’art. 12 bis del D. Lgs. nr 61/2000 e l’art. 6 della legge 170/2010;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>337</b>	del <b>7 AGO. 2014</b>	Atti n. 81/2004
-----------------------------	------------------------	-----------------

**vista** la circolare nr 9/2011 del 30.06.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008." (pubblicata nel sito internet della Funzione Pubblica) che al punto 2 "La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le valutazioni discrezionali dell'amministrazione" chiarisce: "[omissis] In base alla norma vigente, a fronte di un'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l'accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.

La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi:

1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
2. l'oggetto dell'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione (o meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);
3. l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. **337**

del **7 AGO. 2014**

Atti n. 81/2004

*risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l'uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l'amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l'accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato."*

**vista** la relazione trasmessa dal Direttore della UOC Medicina fisica e Riabilitazione, datata 29 luglio 2014, nella quale si riassume la situazione attuale degli collaboratori professionali sanitari – fisioterapisti evidenziando che risultano:

- 2 unità full-time in aspettativa/maternità non sostituite;
- 5 unità part-time così suddivise:
  - 3 unità al 75%
  - 1 unità al 70%
  - 1 unità al 50%
- 5 unità con limitazione di visus e per questo titolari di legge 104 (2 ore die) con un dovuto orario pari al 72,5% di un full-time
- 4 unità titolari di legge 104 per un congiunto con conseguenti permessi mensili (usufruiti a giorni o ad ore)
- 11 unità hanno limitazioni certificate dal medico del lavoro per cui non possono essere allocate presso il servizio di degenza riabilitativa o consulenza.

A garanzia della copertura dei servizi di competenza, il personale necessario secondo criteri di accreditamento è quantificato come riportato nella seguente tabella:

Servizio	Attuale quantità di personale	Criteri di accreditamento/riferimenti normativi
Degenza Riabilitativa	11,75	12 unità a garanzia della copertura del servizio 6 giorni su 7. 10 unità a garanzia della copertura del servizio 5 giorni su 7.
Consulenze	6,45	6 unità. Al fine di soddisfare le richieste provenienti dai reparti chirurgici (circa 60/die) non codificate secondo criteri di accreditamento.



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>337</b>	del <b>17</b> AGO, 2014	Atti n. 81/2004
-----------------------------	-------------------------	-----------------

Ambulatorio via Isocrate	3,4	Non sussistono criteri di accreditamento, ma soddisfacimento di liste di attesa.
Ambulatorio via Pini	4,2	Non sussistono criteri di accreditamento, ma soddisfacimento di liste di attesa.
Corso di Laurea	0,8	4 unità. La convenzione tra Azienda e l'Università degli Studi di Milano prevede 1 coordinatore didattico ed 1 tutor ogni 15 studenti (senza specificare la percentuale di impiego). Attualmente gli studenti sono 52. Dal prossimo anno accademico 60 circa.

**valutato che** le soluzioni proposte dal Direttore della UOC per rendere possibile l'accoglimento dell'istanza di passaggio a tempo parziale non sono percorribili in quanto prevedono o la revisione dei cinque contratti attualmente in corso o l'assunzione di una o più unità;

**preso atto**, pertanto, che non è possibile, allo stato attuale, accogliere l'istanza del 16 luglio 2014 con la quale la dipendente Simona Vigliengo in servizio a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. "D") presso l'Unità Operativa Complessa Medicina fisica e riabilitazione, ha chiesto che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sia trasformato a tempo parziale con una percentuale del 50% dell'orario di lavoro contrattuale di 36 ore settimanali;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- **di non accogliere** l'istanza del 16 luglio 2014 con la quale la dipendente Simona Vigliengo, in servizio a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. "D") presso l'Unità Operativa Complessa Medicina fisica e riabilitazione, ha chiesto che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sia trasformato a tempo parziale con una percentuale del 50% dell'orario di lavoro contrattuale di 36 ore settimanali;
- 2- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;





Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>337</b>	del <b>7</b> AGO. 2014	Atti n. 81/2004
-----------------------------	------------------------	-----------------

- 3- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Candiani



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 337	del 7 AGO, 2014	Atti n. 81/2004
----------------------	-----------------	-----------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 7 AGO, 2014

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 6 (sei) facciate.